



Atto Dirigenziale n° 2243/2024

SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE
Proposta n° 1147/2024

OGGETTO: VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (V.I.A.) DEL PROGETTO DI MODIFICA DELL'INSTALLAZIONE IPPC UBICATA IN VIA GRIGNA, 1/B A PIANCOGNO (BS), DA AUTORIZZARSI AI SENSI DELL'ART. 29-NONIES DEL D.LGS. 152/06. PROPONENTE: DITTA VLBI. ELETTRORECUPERI SRL CON SEDE LEGALE IN VIA GRIGNA, 1/B NEL COMUNE DI PIANCOGNO (BS)

break-word'>

IL DIRETTORE
(Dott. Giovannaria Tognazzi)

RICHIAMATI:

- il Decreto del Presidente della Provincia n.175 del 02.05.2023 di conferimento al dott. Giovannaria Tognazzi dell'incarico di direzione del Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile;
- il T.U.E.L. approvato con d.lgs. n. 267 del 18/08/00, che all'art. 107 individua le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;

VISTI:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante "Norme in materia ambientale";
- la legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 e s.m.i., recante "Norme in materia di Valutazione di Impatto Ambientale";
- D.g.r. 30 novembre 2011 - n. IX/2605: "Zonizzazione del territorio regionale in zone e agglomerati per la valutazione della qualità dell'aria ambiente ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 - Revoca della d.g.r. n. 5290/07"
- D.m. del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 30 marzo 2015, recante "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale nei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'art. 15 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";
- D.g.r. 14/07/2015 n. X/3826, recante "Aggiornamento degli allegati della l.r. 2 febbraio 2010, n. 5 – Norme in materia di valutazione di impatto ambientale – Con contestuale disapplicazione di parte della normativa regionale di riferimento, alla luce dei disposti del d.m. del Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2015 avente ad oggetto: «Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116» ed in applicazione del principio di corrispondenza ex art. 2, comma 9 della l.r. 5/2010";
- D.g.r. n. 4792 del 8/02/2016, avente ad oggetto: "Approvazione delle "Linee guida per la componente

Documento Firmato Digitalmente



salute pubblica negli studi di impatto ambientale e negli studi preliminari ambientali” in revisione delle “Linee guida per la componente ambientale salute pubblica degli studi di impatto ambientale” di cui alla d.g.r. 20/01/2014 n. X/1266”;

- D.g.r. 12/09/2016 n. X/5565, avente ad oggetto: “Approvazione delle «Linee guida per la valutazione e tutela della componente ambientale biodiversità nella redazione degli studi di impatto ambientale e degli studi preliminari ambientali e a supporto delle procedure di valutazione ambientale»”
- Legge regionale n. 28 del 17/11/2016, avente per oggetto: “Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio”
- decreto Ministero della Salute 27 marzo 2019 “Linee guida per la valutazione di impatto sanitario (VIS);
- il Regolamento Regionale n. 2 del 25/03/2020 “Disciplina delle modalità di attuazione e applicazione delle disposizioni in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della l.r. 5/2010 e delle relative modifiche e integrazioni. Abrogazione del r.r. 5/2011”;
- Delibera Giunta regionale 13 settembre 2021 n. XI/5223, avente ad oggetto: “Approvazione del metodo per l’espletamento delle procedure di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale per gli impianti di smaltimento e/o recupero rifiuti”;
- Delibera Giunta regionale 23/05/2022 n. XI/6408, avente ad oggetto: “Approvazione dell’aggiornamento del programma regionale di gestione dei rifiuti (PRGR), comprensivo del programma regionale di bonifica delle aree inquinate (PRB) e dei relativi documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica (V.A.S) “Piano verso l’economia circolare”;

CONSIDERATO che, con la d.g.r.7366/08 e con la l.r.5/2010, Regione Lombardia ha trasferito alle Province la competenza relativa all’espletamento delle procedure di verifica di assoggettabilità alla V.I.A. per gli impianti di trattamento, recupero e smaltimento rifiuti;

RILEVATO che l’impianto A.I.A. in argomento risulta titolare dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) di cui al decreto della Regione Lombardia n. 13907 del 28/11/2008, come modificata e aggiornata dalla determinazione dirigenziale n. 2172 del 18/07/2017 e s.m.i. per la categoria di attività IPPC n. 5.5 dell’allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) del progetto di modifica di un impianto IPPC di gestione rifiuti, ubicato in comune di Piancogno (BS) in via Grigna, 11/b, da autorizzarsi ai sensi dell’art. 29-nonies del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, presentato dalla ditta VI.BI. Elettrorecuperi srl con sede legale in via Grigna 1/b nel comune di Piancogno (BS), registrata al P.G. di questa Provincia in data 11/05/2023 al n. 90120;

DATO ATTO che le modifiche sono relative a:

- aumento del quantitativo di stoccaggio istantaneo di rifiuti non pericolosi e della capacità di trattamento di rifiuti non pericolosi;
- sostituzione del mulino macinatore, posizionato di Zona M2, oggi autorizzato ad effettuare operazioni di triturazione (R12) di rifiuti RAEE e loro componenti, con un nuovo mulino macinatore marca “TECNOECOLOGY srl” ZZ350 TG1800, dotato di separatore pneumatico zig-zag capace di effettuare operazioni di triturazione (R4/R12)
- introduzione di un trituratore mobile URRACO 75-DK nel piazzale esterno (operazione di recupero R4/R12);
- modifica dal layout dell’impianto mediante la riorganizzazione delle aree di stoccaggio e trattamento autorizzate, sia interne al capannone che sul piazzale esterno;
- allungamento della barriera fonoassorbente da 25 a 35 metri, posizionata nel piazzale con realizzazione di una tettoia di 7.5 metri per lato su tutta la lunghezza della barriera;
- modifica del sistema di trattamento delle acque meteoriche dei pluviali e delle acque industriali di seconda pioggia del piazzale, mediante la chiusura dei pozzi perdenti;

TENUTO CONTO, in relazione alla verifica di assoggettabilità alla VIA, che:

- il progetto rientra nelle fattispecie di cui al punto al punto 8 lettera t) dell’allegato IV alla parte II al d.lgs. 152/2006 e s.m.i., in particolare per la categoria di cui al punto 7 lett. z.a) e z.b) del medesimo allegato;
- i documenti tecnici e amministrativi sono pubblicati, ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. e come

Documento Firmato Digitalmente



previsto dal Regolamento Regionale n.2/2020, all'art.2, che disciplina le modalità di deposito delle istanze di verifica di assoggettabilità alla V.I.A. mediante l'utilizzo l'applicativo regionale SILVIA, nonché è stata pubblicata la comunicazione di avvio del procedimento all'albo pretorio comunale;

- che, entro il previsto termine di 30 gg. dalla data di pubblicazione sul sito web dell'Autorità competente, non sono pervenute osservazioni riguardanti la suddetta richiesta di verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale;
- il proponente ha provveduto al versamento gli oneri istruttori come previsto dalla D.G.P. n. 92 del 8/03/2010;
- che l'istruttoria in questione è stata caratterizzata dai seguenti passaggi amministrativi:
 - nota provinciale prot. 98371 del 22/05/2023 di verifica adeguatezza documentale;
 - nota della ditta di avvenuto deposito sul sito regionale SILVIA di quanto richiesto, registrata al pg n. 106360 del 1/06/2023;
 - nota provinciale prot. n. 119023 del 20/06/2023 con cui è stato avviato il procedimento e comunicata l'avvenuta pubblicazione sul sito web;
 - nota del Comune di Piancogno, registrata al P.G. n. 123114 del 26/06/2023, di trasmissione allegati 7 e 8;
 - note della ditta di avvenuto deposito sul sito regionale SILVIA di quanto richiesto, registrata al pg n. 133657 del 10.07.2023;
 - nota del Comune di Esine, registrata al P.G. n. 137791 del 17/07/2023, di trasmissione allegato 8;
 - nota dell'A.T.S. Montagna, registrata al P.G. n. 215135 del 13/11/2023, di trasmissione contributo istruttorio alla valutazione della componente ambientale salute pubblica;
 - nota provinciale prot. 1120 del 2.01.2024, di richiesta integrazioni ai sensi dell'art. 19 c. 6 del d.lgs. 152/06;
 - note della ditta di avvenuto deposito sul sito regionale SILVIA di quanto richiesto, registrata al pg n. 19475 del 26.01.2024, pg. 62431 del 27.03.2024 e pg n. n. 73352 del 12.04.2024;
 - nota provinciale prot. n. 92831 del 16/05/2024 di convocazione conferenza istruttoria, ai sensi dell'art. 5 c. 5 del r.r. n. 2/2020;
 - nota del comune di Piancogno, registrata al pg n. 101269 del 30/05/2024 di trasmissione modulo 7 aggiornato;
 - nota dell'ATS Montagna, registrata al pg n. 100834 del 30/05/2024 di precisazioni a seguito della conferenza istruttoria del 29/05/2024;
 - nota provinciale prot. 110772 del 13/06/2024 di comunicazione di avvenuta pubblicazione del verbale della conferenza di servizi istruttoria del 29/05/2024 (prot. in. n. 108514 del 11/06/2024);

RILEVATO che:

a) l'A.T.S. Montagna-Direzione Sanitaria-Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria-Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione ha trasmesso proprio contributo istruttorio favorevole alla valutazione della componente ambientale salute pubblica, con nota registrata al P.G. n. 215135 del 13/11/2023, dal quale risulta che *“condividendo il percorso metodologico adottato per l'analisi delle componenti vulnerabili ambientali ed antropiche, sulle quali il progetto potrebbe avere un maggior impatto, ai sensi della D.G.R/4792 del 8/02/16 la scrivente Agenzia ritiene che il progetto proposto non sia da assoggettare alla procedura di Valutazione Impatto Ambientale”*. Tuttavia, il contributo rilevava che:

- non è stato tenuto *“conto dell'impatto che avranno le emissioni in atmosfera del nuovo apparecchio mobile aggiunto, in termini di polveri, essendo collocato all'aria aperta e non collegato a nessun punto di emissione”*;
- *“seppur contenuto nei numeri, l'aumento previsto dei veicoli “da e per” l'IPPC prevede un aumento del 35%; comunque non trascurabile dato che l'attuale viabilità per un lungo tratto di circa 1 km attraversa l'intero centro abitato, con passaggi, vedi cancello di uscita e area parco giochi, a distanza ravvicinata dalle abitazioni e altre attività sociali. Tale situazione deve essere oggetto di attenta valutazione da parte dell'Amministrazione Comunale ai fini di garantire la corretta convivenza del traffico veicolare pesante con i residenti, inserendo tra le previsioni del PGT marciapiedi, attraversamenti a raso con semaforo a chiamata, delimitazioni sicure dell'area gioco/parco, segnalazioni luminose ed un adeguata illuminazione pubblica. Sarebbe altresì auspicabile una bretella viaria diretta tra la sede dell'impianto e la rotonda che immette all'arteria ad alto scorrimento soprattutto ai fini della riduzione dell'inquinamento atmosferico”*.

Il contributo inoltre indica il rispetto delle seguenti indicazioni:

- in relazione alle modifiche del processo produttivo esaminate, dovrà essere aggiornato il Documento di Valutazione dei Rischi DVR D.Lgs 81/08, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Documento Firmato Digitalmente



- in termini generale i mezzi di trasporto impiegati dovranno essere oggetto di periodica manutenzione onde garantirne l'efficienza;
 - durante le fasi di stazionamento gli automezzi dovranno restare spenti;
 - al fine di tutelare la matrice sottosuolo, si ritiene necessario provvedere alla verifica periodica dell'integrità della pavimentazione delle vie di accesso, delle aree pertinenziali, delle zone di stoccaggio/deposito rifiuti e dei prodotti finiti.
- b) il Comune di Piancogno ha trasmesso con nota, registrata al P.G. n. 123114 del 26/06/2023:
- modulo allegato 7 “*modulo a supporto della definizione del quadro informativo di base per la valutazione – vincoli urbanistici e ambientali e impatti cumulativi*” alla dgr 5223/2021, relativamente ad attestazione urbanistica ed assenza/presenza vincoli;
 - modulo allegato 8 “*modulo a supporto dell'individuazione dei disturbi ambientali*” alla dgr 5223/2021, dal quale vengono indicate per l'ambito di progetto problematiche e disturbi di natura ambientale riguardanti l'inquinamento acustico, non individuando però una correlazione con l'installazione IPPC;
- c) il Comune di Esine ha trasmesso con nota, registrata al P.G. n. 137791 del 17/07/2023 il modulo allegato 8 “*modulo a supporto dell'individuazione dei disturbi ambientali*” alla dgr 5223/2021, dal quale non vengono rilevate segnalazioni di problematiche e disturbi di natura ambientale riguardanti l'ambito di progetto
- d) i Comuni di Darfo Boario, Borno, Ossimo e Civate Camuno (in qualità di comuni entro i 1500 mt) non hanno trasmesso all'allegato 8 alla dgr 5223/2021 non rilevando pertanto segnalazioni di problematiche e disturbi di natura ambientale riguardanti l'ambito di progetto;



TENUTO CONTO che la ditta, a seguito di specifica richiesta provinciale di integrazioni (prot. n. 1120 del 2.01.2024) con nota registrata al pg n. 19475 del 26/01/2024:

- in relazione alle emissioni in atmosfera, ha prodotto una nuova valutazione delle emissioni derivanti dal trituratore esterno sul percorso ciclopedonale dell'Oglio confinante con l'azienda e successivamente con le integrazioni, pg n. 73352 del 12.04.2024 ha trasmesso una dichiarazione in merito alla potenzialità del suddetto trituratore a lenta triturazione, dotato di ugelli nebulizzatori sulla tramoggia di carico, sul nastro di scarico e sul cumulo prodotto;
- in relazione all'emissioni acustiche, ha prodotto un aggiornamento della valutazione dell'impatto acustico dalla quale risulta “*la conformità la conformità del rumore dell'azienda VI.BI. Elettrorecuperi ai limiti di Immissione, Emissione e Differenziale diurno*”;

PRESO ATTO degli esiti della Conferenza di Servizi tenutasi in data 29/05/2024 (verbale in atti prot. int n. 108514 del 11/06/2024), convocata con nota del 16/05/2024 prot. n. 92831, svolta in base a quanto disciplinato dall'art. 3 comma 7 del Regolamento Regionale 21/11/2011 n. 5, durante la quale in relazione alle criticità evidenziate nei contributi di ATS Montagna (per la componente traffico) e dal Comune di Piancogno (per la componente rumore):

- **PATS Montagna** ha indicato che:
 - quanto segnalato è un suggerimento fatto al Comune di Piancogno, in quanto l'incremento dei mezzi incide sulla viabilità, essendoci l'attraversamento di ulteriori veicoli nel centro abitato, ma non sull'inquinamento dei singoli veicoli;
 - è stato effettuato in data 28/05/2024 un sopralluogo presso l'impianto durante il quale sono state valutate tutte le condizioni illustrate dai consulenti e sono state ritenute congrue;
 - le perplessità evidenziate nel contributo sono rivolte all'Amministrazione comunale al fine della convivenza dell'attività con la residenza limitrofa, soprattutto per la viabilità e per la corretta fruizione del parco giochi e della ciclabile;
 - condivide proprie valutazioni dalle quali rileva:
 - § l'assenza di delimitazione sicura, né con marciapiede, né con recinzione del parco giochi confinante con la strada di accesso all'installazione, tenendo conto che dalla medesima strada vi è l'accesso alla pista ciclopedonale;
 - § impossibilità, vista la larghezza della carreggiata, di realizzare qualsiasi tipo di marciapiede sulla via di accesso per i mezzi pesanti alla ditta, posto a confine con le case;
 - ritiene non congruo assoggettare il procedimento a VIA e conferma la non assoggettabilità a VIA indicata nel contributo;
- **il Comune di Piancogno** ha indicato che:
 - l'eventuale bretella debba essere inquadrata in modo più globale. Il Pgt prevede un piano attuativo

Documento Firmato Digitalmente



di sviluppo residenziale di 7/8.000 mq nell'area a monte e pertanto la realizzazione o previsione della bretella deve essere individuato in una eventuale revisione del Pgt qualora l'amministrazione ne ravvisasse la necessità. Allo stato attuale non è prevista alcuna modifica della viabilità;

- in relazione alle problematiche acustiche: quanto segnalato nel modulo 8 è riferito allo storico delle segnalazioni. Ad oggi non ci sono ulteriori segnalazioni in merito;
- è stato indicato un dato errato nell'allegato 7 che verrà pertanto ritrasmesso;

· **la ditta** si è impegnata a definire, in accordo con l'Amministrazione comunale, la modalità di risoluzione delle criticità evidenziate nel contributo dell'Ats Montagna, relativamente a marciapiedi, attraversamenti a raso con semaforo a chiamata, delimitazioni sicure dell'area gioco/parco, segnalazioni luminose ed un adeguata illuminazione pubblica, ecc;

PRESO ATTO che a seguito degli esiti della conferenza:

· l'ATS Montagna Montagna-Direzione Sanitaria-Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria-Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione ha trasmesso, con nota registrata al P.G. n. 100834 del 30/05/2024, nella quale viene dichiarato che: *“Facendo seguito a quanto emerso nella conferenza dei servizi citata in oggetto, tenutasi il giorno 29 maggio 2024, ed ai chiarimenti forniti dalla ditta proponente, con la presente la scrivente Agenzia comunica le proprie valutazioni di seguito meglio dettagliate. In merito alle osservazioni di competenza di questa AC, relative all'aspetto sanitario, non si rilevano criticità ulteriori avendo avuto le necessarie ed esaustive delucidazioni dal proponente; pertanto, si riconferma che il progetto proposto **non sia da assoggettare alla procedura di Valutazione Impatto Ambientale**. Per quanto attiene all'aspetto viabilistico segnalato sottoforma di consiglio ad altre AC, l'aspetto viabilistico, si ritiene che esso debba rivestire uno spunto di riflessione e valutazione a lungo respiro e di cui si debba tener conto nella gestione futura del territorio, e che non incida sul procedimento in discussione nella data odierna”*;




· il Comune di Piancogno con nota, registrata al pg. n. 101269 del 30/05/2024, ha trasmesso allegato 7 contenente le informazioni corrette in relazione alla destinazione urbanistica dell'area;

RICHIAMATA ad ogni effetto, anche motivazionale, la scheda istruttoria del competente ufficio (in atti);

CONSIDERATO che in merito al progetto ed ai suoi effetti sull'ambiente sono stati valutati il complesso delle informazioni prodotte, gli elementi contenuti nella documentazione tecnica presentata, la cartografia in atti e le risultanze dell'applicazione del metodo di cui alla d.g.r. n. 5223 del 13/09/2021, come riassunte nell'allegato A, e che, all'esito dell'istruttoria, si può concludere come segue:

- gli approfondimenti analitici pervenuti relativamente al traffico, salute pubblica e alla valutazione e tutela della biodiversità non ravvisano possibili effetti negativi generati su tali componenti ambientale;
- la valutazione è stata estesa alle finalità di conservazione di rete Natura 2000 e gli approfondimenti fatti (tipologia di intervento, contesto, distanze, eventuali connessioni, ecc.) non evidenziano una potenziale incidenza su siti Natura 2000;
- la documentazione tecnica allegata all'istanza di cui sopra è comprensiva delle informazioni richieste dall'art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., della relazione sugli effetti indotti dal progetto sul traffico della zona e dell'applicazione del metodo previsto dalla D.G.R. n. 5223/2021;
- in merito alle problematiche emerse (inquinamento acustico per l'area di progetto evidenziata dall'allegato 8 trasmesso dal Comune di Piancogno e criticità emmissive riscontrate nel contributo di ATS di Brescia), la ditta già in fase istruttoria (integrazioni pg n. 19475 del 26/01/2024) ha valutato le componenti critiche e precisamente:
 - in relazione alle emissioni in atmosfera, ha prodotto una nuova valutazione delle emissioni derivanti dal trituratore esterno sul percorso ciclopedonale dell'Oglio confinante con l'azienda e successivamente con le integrazioni, pg n. 73352 del 12.04.2024 ha trasmesso una dichiarazione in merito alla potenzialità del suddetto trituratore a lenta triturazione, dotato di ugelli nebulizzatori sulla tramoggia di carico, sul nastro di scarico e sul cumulo prodotto;
 - in relazione all'emissioni acustiche, ha prodotto un aggiornamento della valutazione dell'impatto acustico dalla quale risulta *“la conformità la conformità del rumore dell'azienda VI.BI. Elettrorecuperi ai limiti di Immissione, Emissione e Differenziale diurno”*;
- la ditta inoltre ha proposto le condizioni ambientali (indicate di seguito nel disposto) necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi;
- non risultano agli atti segnalazioni riguardanti problematiche legate all'impatto acustico generato dall'installazione;
- lo screening ai sensi della dgr 5223/2021 non si rileva aspetti di particolare attenzione rispetto alla

Documento Firmato Digitalmente



presenza dei principali elementi di vulnerabilità individuati nell'intorno dell'impianto, né potenziali fenomeni di impatto cumulativo specifico (IC) o complessivo (ID). Vengono rilevati il superamento degli indici IE2 e IF.

- la Regione Lombardia con nota, registrata al pg n. 238960 del 22/12/2022, ha indicato la corretta interpretazione del superamento delle soglie indicate agli indici IE1, IE2 e IF, nelle more di aggiornamento della dgr 5223/2021;
- non risultano elementi legati al progetto che possano causare effetti negativi e significativi sull'ambiente, per cui è da escludersi l'assoggettabilità a VIA del medesimo;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso relativamente al presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

RICHIAMATI:

- il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) Triennio 2024-2026, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 48 del 29 febbraio 2024;
- il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2024 -2026, parte integrante del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) - Triennio 2024-2026, sezione rischi corruttivi e trasparenza, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 48 del 29 febbraio 2024;

DISPONE

1. di escludere dalla procedura di VIA, per le motivazioni di cui in premessa, il progetto sopra indicato, a condizione che siano ottemperate le seguenti condizioni ambientali proposte dal proponente e necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi:
 - allungamento della barriera fonoassorbente da 25 a 35 metri, posizionata nel piazzale con realizzazione di una tettoia di 7.5 metri per lato su tutta la lunghezza della barriera;
 - data la posizione dell'impianto, posto lateralmente al corso del fiume Oglio, l'altezza della falda ed a maggiore tutela dell'ambiente al fine di una sempre migliore tutela delle superfici, del sottosuolo e delle acque sotterranee, viene prevista l'eliminazione scarico S3 (acque meteoriche di seconda pioggia, acque meteoriche pluviali parte nord del cannone, acque meteoriche dei pluviali della parte finale del magazzino lato ovest composta dall'acqua in eccesso destinata all'antincendio deviata dalla valvola di troppo pieno con raccolta e recapito in pozzi perdenti) chiudendo i pozzi perdenti oggi presenti. Tali acque saranno raccolte e periodicamente smaltite come rifiuti, mediante il conferimento delle stesse ad impianti terzi autorizzati;
 - impegno a definire, in accordo con l'Amministrazione comunale, la modalità di risoluzione delle criticità evidenziate nel contributo dell'Ats Montagna, relativamente a marciapiedi, attraversamenti a raso con semaforo a chiamata, delimitazioni sicure dell'area gioco/parco, segnalazioni luminose ed un'adeguata illuminazione pubblica, ecc;
2. di stabilire che:
 - a. il proponente, come previsto dall'art. 28 c. 3 del d.lgs. 152/06, comunichi l'avvenuta ottemperanza a quanto dettato al precedente punto 1) entro i termini di validità del presente provvedimento;
 - b. la validità del presente provvedimento è di **5 anni**;
 - c. il proponente, come previsto dall'art. 28 c. 7-bis del d.lgs. 152/06, entro i termini di validità di cui al precedente punto b) trasmetta a questa Provincia la documentazione attestante la certificazione di regolare esecuzione delle opere, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte;
3. di dare atto che il presente provvedimento attiene esclusivamente agli aspetti di valutazione preliminare previsti dall'art. 19 del d.lgs. 152/2006 e non costituisce presunzione di legittimità del progetto, la cui realizzazione è subordinata a conformità alle norme vigenti e all'ottenimento degli atti di assenso previsti dalla normativa vigente in materia urbanistico-edilizia, ambientale, di sicurezza, sanitaria, ecc.;
4. di dare atto che potranno essere richiamate e se del caso meglio articolate in sede autorizzatoria il contenuto di quanto prescritto ai punti precedenti, nonché le indicazioni del contributo di ATS di Brescia:

Documento Firmato Digitalmente



- in relazione alle modifiche del processo produttivo esaminate, dovrà essere aggiornato il Documento di Valutazione dei Rischi DVR D.Lgs 81/08, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - in termini generale i mezzi di trasporto impiegati dovranno essere oggetto di periodica manutenzione onde garantirne l'efficienza;
 - durante le fasi di stazionamento gli automezzi dovranno restare spenti;
 - al fine di tutelare la matrice sottosuolo, si ritiene necessario provvedere alla verifica periodica dell'integrità della pavimentazione delle vie di accesso, delle aree pertinenziali, delle zone di stoccaggio/deposito rifiuti e dei prodotti finiti.
5. di dare atto che ai sensi del D.lgs n. 152/2006, art. 19 c. 11 e dell'art. 5, comma 4, del r.r. n. 2/2020, la presente decisione è resa nota, inoltre, mediante pubblicazione integrale del provvedimento sul sito web
<https://www.silvia.servizirl.it/silviaweb/#/scheda-sintesi?idTipoEnte=6&idTipoProcedura=2&idProgetto=11432&idProvenienza=4>
[SILVIA: VER0595-BS] (comunicato regionale n. 97 del 25/06/2015):
6. che il presente atto venga trasmesso al proponente mediante PEC (vibi @ pec.vibielettrorecuperi.com)
7. di informare contestualmente dell'avvenuta decisione finale e delle modalità di reperimento del presente provvedimento i seguenti soggetti:
- *Comune di Piancogno;*
 - *A.T.S. Montagna*
- Comuni entro i 1.500mt come previsto dalla dgr 5223/2021*
- *Comune di Esine;*
 - *Comune di Darfo Boario;*
 - *Comune di Borno;*
 - *Comune di Ossimo;*
 - *Comune di Cividate Camuno*

È possibile prendere visione del presente provvedimento sul sito web provinciale collegandosi al seguente indirizzo: <http://ambienteweb.provincia.brescia.it/autorizzazioni/>

Contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di piena conoscenza del medesimo, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data, salvi i diversi termini stabiliti dalla legge.

Il Direttore

GIOVANMARIA TOGNAZZI

Brescia, li 26-06-2024

Documento Firmato Digitalmente

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione Provincia di Brescia ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 29-06-2025. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: <https://apps.urbi.it/padbarcode/>

